

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1454

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SENALDI, DONATI, BENAMATI, SANGA, MARTELLA, TARANTO, BASSO, MONTRONI, GALPERTI, FOLINO, ALBANELLA, FEDI, GADDA, GINATO, LODOLINI, MANZI, MARANTELLI, MARCHI, PETRINI, ROCCHI, VALERIA VALENTE, VALIANTE, VENITTELLI, ZANIN

Agevolazioni per l'introduzione di sistemi anticontraffazione per consentire al consumatore l'identificazione dei prodotti di origine italiana o interamente prodotti in Italia mediante l'apposizione di segni unici e non riproducibili associati a codici a barre bidimensionali

Presentata il 31 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il livello di recessione raggiunto nell'ultimo quadriennio non trova riscontri in altri momenti di crisi dell'industria nazionale. L'orizzonte del comparto industriale italiano stenta a tornare sereno e in tale quadro sono possibili e indispensabili politiche di sostegno alle produzioni italiane in grado di favorire l'avvio della ripresa e la difesa del consumatore finale.

Il valore aggiunto delle imprese italiane durante la crisi è sceso ai livelli del 2001, soprattutto nel settore manifatturiero, dove la ricchezza prodotta è precipitata su valori del 1989.

Il valore aggiunto reale, ovvero la ricchezza prodotta dalle imprese, è sceso, nel

periodo giugno 2007-giugno 2010, mediamente del 5,8 per cento con punte del 15,9 per cento nell'industria manifatturiera.

La percentuale di finanziamenti non onorati dalle imprese è passata dallo 0,3 per cento del 2007 allo 0,6 per cento del giugno 2010; le procedure fallimentari sono quasi raddoppiate, passando dalle 33 ogni 100.000 imprese del 2007 alle 57 del 2010.

Secondo dati delle associazioni di categoria, il valore aggiunto dell'intero sistema produttivo si riporterà ai livelli del 2007 solo nel 2015.

Le produzioni tipiche italiane sono in crisi anche per la guerra in atto nei mercati tra chi produce *made in Italy* o 100 per

cento *made in Italy* e chi opera nel mercato della contraffazione.

La contraffazione ha gravi ripercussioni sull'economia e può compromettere la relazione di fiducia tra le aziende e i consumatori;

Il Parlamento europeo ha approvato, con 525 voti a favore, 49 contrari e 44 astensioni, una proposta di regolamento sull'etichettatura obbligatoria per le merci extra europee, secondo la quale tali beni dovrebbero sempre indicare chiaramente il Paese d'origine per aiutare i consumatori a compiere una scelta informata.

Se la proposta di regolamento riuscirà a concludere il proprio *iter*, si tratterà di un sistema paneuropeo trasparente di etichettatura sul Paese d'origine per prodotti importati da Paesi terzi che potrà fornire ai cittadini dell'Unione europea maggiori informazioni e un maggiore controllo sulle loro scelte, mettendoli in tal modo al riparo dall'acquisto inconsapevole di prodotti potenzialmente di dubbia qualità.

Una disciplina europea del marchio di origine è stata da tempo chiesta dai Paesi membri le cui economie sono caratterizzate da una forte componente manifatturiera, in particolare l'Italia che dalla definitiva approvazione del regolamento vedrebbe rafforzata la propria competitività, essendo il *made in Italy* maggiormente esposto alla concorrenza sleale e al fenomeno della contraffazione; il mercato del falso nel nostro Paese incide per 7 miliardi di euro e si valuta che tale imponente cifra abbia come conseguenza la mancata creazione di 130.000 posti di lavoro e minori entrate fiscali per 5 miliardi di euro.

L'assenza di norme europee, tranne per alcuni casi specifici nel settore agricolo, e le differenze tra i sistemi in vigore negli Stati membri hanno fatto sì che, in alcuni settori, la maggior parte dei prodotti importati da Paesi terzi e distribuiti nel mercato europeo siano commercializzati senza alcuna informazione, o con informazioni ingannevoli, relativamente al Paese d'origine.

Nonostante il Parlamento europeo si fosse espresso favorevolmente all'introduzione dell'obbligo di segnalazione del

luogo di produzione delle merci importate circolanti in Europa, la Commissione europea ha ritirato il regolamento per il mancato accordo tra i vari Paesi.

L'Italia è uno dei Paesi maggiormente danneggiati da questa decisione, in quanto grande Paese manifatturiero, per esempio nei settori dell'abbigliamento, dell'arredamento, della ceramica, del vetro, mentre altri, più legati alla grande distribuzione, come Germania, Svezia e Olanda, e più portati a delocalizzare, non sentono la necessità di una normativa in tal senso.

Per fortuna siamo nel pieno della rivoluzione che grazie ai *QR Code*, applicati su etichette dei prodotti, manifesti pubblicitari, inserzioni nelle riviste, biglietti da visita sta alimentando un mercato mobile di *marketing* in fortissima crescita (50 per cento nel 2011) che coinvolge tutti i settori interessati al *marketing* pubblicitario.

Ma quello che preme ai produttori italiani, fedeli al *made in Italy*, è che i nuovi codici possano davvero consentire loro di saltare le lentezze e le ingiuste posizioni della Commissione europea, applicando direttamente sui propri prodotti un'etichettatura che consenta al cliente il controllo in tempo reale di ciò che sta acquistando.

Il fenomeno della contraffazione interessa tutti i settori merceologici: farmaci, prodotti alimentari, sigarette, giocattoli, ricambi, abbigliamento e prodotti elettronici contraffatti vengono quotidianamente immessi nel mercato provocando ingenti danni economici e di immagine per le aziende, oltre a rischi per la sicurezza e la salute dei consumatori.

Tecniche di contraffazione ogni giorno più sofisticate rendono sempre più difficile distinguere un prodotto originale da uno contraffatto. La maggior parte dei sistemi di anticontraffazione esistenti quali RFID, ologrammi o etichette con numeri unici, sono copiabili dai contraffattori in quanto realizzati con tecniche di produzione seriale oppure replicabili. Altri sistemi, come ad esempio le nanotecnologie, sono verificabili solo da parte

di personale qualificato e con l'uso di dispositivi di verifica specifici.

Ma oggi esistono sistemi che consentono di creare segni di identificazione personalizzata, non seriali né replicabili, grazie ai quali ogni segno identifica in modo univoco, come un'impronta digitale, il singolo prodotto sul quale è stampato o applicato permettendone la verifica di autenticità e la tracciabilità.

In tal modo si rafforza l'identità del prodotto che può essere verificato da ogni attore della filiera distributiva, dall'azienda che vuole proteggere il proprio marchio fino al consumatore che controlla l'originalità della merce acquistata.

La presente proposta di legge ha lo scopo di sostenere la diffusione di questi sistemi di ultima generazione agevolando le singole piccole e medie imprese o i consorzi tra piccole e medie imprese, di un unico settore o di un unico distretto, rete o filiera, e le associazioni di categoria.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede le finalità: garantire il corretto funzionamento del mercato, la salute e la sicurezza dei consumatori e combattere il fenomeno della contraffazione finalizzata a trarre in inganno il consumatore finale sulla reale provenienza di un prodotto etichettato *made in Italy* o che,

attraverso l'apposizione di un'etichetta, induca il consumatore a ritenere che la merce o il prodotto siano interamente fabbricati in Italia.

Il comma 2 chiarisce cosa si intende per *made in Italy* e per prodotto interamente realizzato in Italia.

L'articolo 2 introduce, nei limiti del vigente codice doganale europeo, agevolazioni volte a sostenere la tracciabilità dei prodotti, delle merci e dei prodotti finiti e intermedi etichettati *made in Italy* o 100 per cento *made in Italy*.

L'articolo 3 prevede che i soggetti beneficiari delle agevolazioni dell'articolo 2 che introducono su base volontaria un sistema di tracciabilità possano accedere a finanziamenti e a contributi a tasso agevolato.

In modo analogo l'articolo 4 prevede ulteriori benefici per gli stessi soggetti.

L'articolo 5 prevede l'adozione di norme di attuazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 6 reca le sanzioni relative alle false indicazioni nell'origine dei prodotti, mentre l'articolo 7 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e definizioni).

1. La presente legge, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato, nonché la salute e la sicurezza dei consumatori, reca disposizioni per eliminare il fenomeno della contraffazione volta a trarre in inganno il consumatore finale sulla reale provenienza di un prodotto etichettato *made in Italy* o che, attraverso l'apposizione di un'etichetta, induce, in vario modo, il consumatore a ritenere che il prodotto è stato interamente realizzato in Italia.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per *made in Italy*, la merce di origine italiana ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo del Consiglio, del 23 aprile 2008, di seguito denominato « regolamento (CE) n. 450/2008 », sull'origine doganale non preferenziale delle merci, ovvero quando in Italia è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale;

b) per interamente realizzato in Italia, il prodotto classificabile come 100 per cento *made in Italy* e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono stati compiuti esclusivamente nel territorio italiano, ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

ART. 2.

(Introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici a barre non seriali e non replicabili).

1. Nei limiti del regolamento (CE) n. 450/2008, la presente legge introduce

agevolazioni volte a sostenere la tracciabilità dei prodotti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, attestata dall'apposizione di codici a barre non seriali e non replicabili, al fine di consentire ai consumatori finali di conoscere la vera origine dei prodotti italiani e di ricevere un'adeguata informazione sulla qualità dei componenti e delle materie prime nonché sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti finiti e intermedi *made in Italy* o interamente realizzati in Italia.

2. I codici di cui al comma 1 devono consentire l'identificazione del prodotto attraverso segni unici e non riproducibili associati a un codice a barre bidimensionale non seriale e non replicabile, basato su una tecnologia che consente al consumatore di leggere le informazioni in esso contenute anche tramite un telefono cellulare o uno *smartphone* e devono contenere i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema di codici a barre, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione con la specificazione delle fasi interamente realizzate in Italia per i prodotti di cui all'articolo 3 e di tutte le fasi di lavorazione e delle materie prime utilizzate per i prodotti di cui all'articolo 4.

3. Possono accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

b) i distretti produttivi di cui ai commi 366 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Introduzione di sistemi anticontraffazione per i prodotti made in Italy).

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, che introducono su base volontaria un

sistema di tracciabilità certificato da enti e istituti pubblici o privati e attestato dall'apposizione sul singolo prodotto di codici a barre, definiti dal medesimo articolo 2, allo scopo di identificare l'origine e la composizione dei prodotti *made in Italy*, possono accedere ai finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nella misura del 50 per cento e con modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5 della presente legge. I finanziamenti e i contributi sono erogabili esclusivamente ai soggetti di cui al presente comma che aderiscono ai predetti sistemi di tracciabilità certificata dei prodotti, il cui disciplinare è stabilito con regolamento di cui al citato articolo 5.

ART. 4.

(Introduzione di sistemi anticontraffazione per i prodotti 100 per cento made in Italy).

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, che introducono su base volontaria un sistema di tracciabilità certificato da enti e istituti pubblici o privati e attestato dall'apposizione sul singolo prodotto di codici a barre, definiti dal medesimo articolo 2, allo scopo di identificare l'origine e la composizione dei prodotti 100 per cento *made in Italy*, possono accedere ai finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nella misura del 100 per cento e con modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 5 della presente legge. I finanziamenti e i contributi sono erogabili esclusivamente ai soggetti di cui al presente comma che aderiscono ai predetti sistemi di tracciabilità certificata dei prodotti, il cui disciplinare è stabilito con il decreto di cui al citato articolo 5.

ART. 5.

(Norme di attuazione).

1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo econo-

mico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria delle imprese, sono stabilite:

a) per i prodotti di cui all'articolo 3 le specifiche tecniche dei sistemi di etichettatura con codice a barre, definiti dall'articolo 2, e le modalità di accreditamento dei produttori dei medesimi sistemi, le tecnologie applicabili, il disciplinare dei sistemi di certificazione delle filiere di produzione e le modalità di accreditamento degli enti certificatori;

b) per i prodotti di cui all'articolo 4, oltre a quanto già previsto alla lettera a), le materie prime non prodotte in Italia, stabilite per ogni settore, ammesse nella fabbricazione dei prodotti interamente realizzati in Italia, la cui semi lavorazione deve comunque avvenire in Italia;

c) le modalità di accesso alle agevolazioni di cui agli articoli 3 e 4.

2. Ai fini dell'informazione è altresì istituito, con il regolamento di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la lotta alla contraffazione — Ufficio italiano brevetti e marchi del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Registro nazionale dei fabbricanti di prodotti interamente realizzati in Italia, al quale possono iscriversi le imprese produttrici che hanno aderito alla certificazione della propria filiera e all'introduzione del relativo codice a barre ai sensi dell'articolo 2.

ART. 6.

(Sanzioni).

1. Per le sanzioni in caso di false indicazioni nell'origine dei prodotti, eventualmente contenute nei codici a barre di cui alla presente legge, si provvede, per quanto riguarda la contraffazione dei prodotti dichiarati *made in Italy*, ai sensi dei commi 49-*bis* e 49-*ter* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e, per quanto riguarda

la contraffazione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 siano commesse in modo sistematico o, comunque, reiterate, ovvero attraverso attività criminali a tale scopo organizzate, si applica l'articolo 517 del codice penale.

3. All'atto dell'esportazione o della vendita nel territorio italiano, qualora si accerti la falsificazione dei codici di cui all'articolo 2 della presente legge, è disposta la confisca amministrativa del prodotto ai sensi del comma 49-ter dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La mancata regolarizzazione comporta la confisca definitiva dei prodotti.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

